



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0011879/P
Prot. SETSG 2015.0000938/P
Del 15/09/2015 16 13 07

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VIII, III e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo" (Reg. Gen. n. 57)

Ad iniziativa del consigliere Gennaro Oliviero
Depositato in data 15 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
III e II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 15 SET. 2015

II PRESIDENTE

RINA



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate a pioppo”

a firma
di **Gennaro Oliviero (PD)**

(Gennaro Oliviero)

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 57



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La situazione economica che investe il sud Italia induce a riflettere con maggiore attenzione sul modello di sviluppo perseguito in questi anni in Campania, dove i processi di globalizzazione dei mercati e delle produzioni hanno messo in crisi distretti produttivi consolidati in tutta Europa.

Alla luce quindi dell'esperienza fatta negli ultimi anni appare quanto mai imprescindibile tutelare i prodotti di eccellenza che fanno parte della tradizione e della storia locale. In tal senso, la presente proposta di legge mira a tutelare un prodotto, la vite maritata a pioppo, che ha svolto funzioni importanti nella fertile piana di terra di lavoro. Questo sistema di allevamento, per quanto suggestivo, è improponibile nella moderna gestione economica del vigneto. La sola vendemmia infatti costa di media almeno tre volte tanto una "normale" raccolta. Poi c'è l'abilità degli "uomini ragno" nella raccolta delle uve, merce rara: contadini esperti, i soli capaci di arrampicare con le altissime scale costruite a misura d'uomo per arrampicarsi agilmente lungo gli altissimi filari per cogliere i grappoli sparsi in lungo e in largo sulle "pareti". Un lavoro particolare, immane, che naturalmente continua anche nella potatura, nel "ricamo" dell'alberata, un processo di rilegatura dei tralci complesso quanto inestricabile.

Vi sono varie versioni sull'origine dell'alberata. Di certo c'è l'intuizione degli Etruschi di "maritare" la vite rampicante a dei tutori, in questo caso "vivi" trattandosi di alberi, di pioppi. Poi varie note storiche più o meno di colore: da sempre sono questi territori interessati da una miriade di coltivazioni, tra le quali la canapa che, raggiungendo altezze variabili, creava condizioni assai sfavorevoli ad un allevamento basso della vite. Il notevole frazionamento delle conduzioni stesse, con l'asprinio, per molti anni coltivato solo per il fabbisogno familiare che sarebbe resistito proprio grazie alle alberate, sviluppatosi quindi in altezza per non sottrarre terreno ad altre colture stagionali. Colture differenti che nel tempo si avvicendavano nei fondi e che andavano magari difese dall'incipiente vento forte che qui arriva dalla vicina costa, lontana appena 15 chilometri. Non ultima era la funzione difensiva per cui le alberate si sviluppavano in senso parallelo alla costa per ostacolare dalle avanzate via mare.

La presente proposta mira a tutelare le viti rimaste, con l'istituzione del vincolo ambientale, e a favorire l'accesso ai finanziamenti da parte dei produttori, soprattutto in forma associata, messi a disposizioni da fonti comunitaria (Organizzazione Comune di Mercato -OCM- nel settore vitivinicolo e Programma di Sviluppo Rurale -PSR-). È evidente che con la valorizzazione dei filari si tutela il territorio e possono essere attivati anche altri strumenti finanziari, quelli rivolti al turismo in particolare, per favorire la conoscenza delle tradizioni e attivare le possibili sinergie di tutela e miglioramento del reddito.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

Ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge regionale, si prevede, inizialmente, lo stanziamento di €50.000 annui facendo fronte ad essa così come di seguito indicato:

Per l'attuale esercizio finanziario la somma di cui sopra (50.000) si farà riferimento alle poste di bilancio iscritte nell'ambito del Titolo 16 Missione 1 Programma 2 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015. Per l'esercizio finanziario 2016 la spesa annua sarà coperta con appositi stanziamenti individuati dalla legge di bilancio



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
(Finalità)

- 1. La Regione Campania, promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio del Vino Aversa - Asprinio Doc.**



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Ambito di applicazione)

- 1. La zona regionale di coltivazione delle viti cd. maritate al pioppo, di vinificazione e conservazione del prodotto, in grotte di tufo, è quella ricadente nei territori comunali di: Aversa, Casale di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, Giugliano in Campania, Qualiano e Sant'Antimo.**
- 2. Sulle zone individuate per tale coltivazione dal Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Caserta (PTCP) è istituito il vincolo ambientale.**
- 3. Per i Comuni della Provincia di Napoli non inclusi nell'elenco di cui alla comma 1, le zone saranno individuate dagli Enti Locali di riferimento entro sessanta (60) giorni dalla data di approvazione della presente legge. In caso di mancata individuazione nel termine predetto, la delimitazione sarà effettuata a cura delle UOD Servizi Territoriali Provinciali della Direzione Generale per le Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali.**

Art. 3



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Valorizzazione e Commercializzazione)

1. **Ai fini di un adeguato sviluppo di tutta la filiera produttiva, in maggior conto per la coltura e successiva vinificazione, si intende valorizzare il prodotto attraverso la promozione e commercializzazione dello stesso.**
2. **La valorizzazione e promozione del prodotto ha come obiettivo l'incremento del consumo su tutto il territorio nazionale ed estero, attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche organolettiche, oltre che della sua tipicità, nonché la possibilità di rintracciarne l'origine, il metodo tradizionale di lavorazione e la modalità di conservazione.**

Art. 4



Consiglio Regionale della Campania

(ConSORZI di Valorizzazione)

1. **Viticoltori ed aziende vinicole appartenenti alla filiera del Vino Aversa - Asprinio DOC, possono costituire, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del c.c., consorzi di valorizzazione o altre forme societarie, i cui atti costitutivi e statuti prevedono espressamente il perseguimento, senza fini di lucro, della valorizzazione e promozione del prodotto.**

2. **Lo statuto dei predetti consorzi o delle altre forme societarie dovrà espressamente prevedere, altresì, l'accesso, in maniera singola, ovvero associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva dell'Asprinio DOC.**



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
(Finanziamenti)

1. Per il perseguimento di quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge, è concesso ai consorzi e alle altre forme societarie di cui all'articolo 4, un contributo per attività di promozione, quali: divulgazione relative conoscenze scientifiche, organizzazione fiere ed esposizioni, ovvero partecipazione a manifestazioni di settore sulla base di attività annuali programmate e documentabili.
2. Le attività di promozione possono prevedere, di concerto con le associazioni di categoria del settore ristorazione, incentivazioni per l'inserimento del vino Asprinio DOC nei loro menu.
3. Le attività di promozione e valorizzazione, inoltre, sono tese ad esaltare la tracciabilità del prodotto e le relative forme di controllo sanitario lungo tutta la filiera.
4. Presso il competente Assessorato regionale, viene istituita apposita commissione tecnica, presieduta dal Direttore Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, o suo delegato, e composta dalle rappresentanze agricole di Categoria e da rappresentanti delle altre Direzioni Generali interessate, al fine di valutare le attività ammissibili a finanziamento.
5. In ogni caso, l'entità del contributo erogabile non può superare i 2/3 della spesa ritenuta accettabile, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla commissione di cui al precedente comma, sui programmi presentati dai consorzi.
6. La durata del finanziamento è di anni 3 (tre).
7. Agli oneri per l'attuazione della presente legge, si procede con legge di bilancio, tramite l'istituzione di apposito capitolo denominato "Promozione e Valorizzazione Asprinio DOC" della UPB 7.29.65.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
(Accesso ai Finanziamenti)

- 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento, di cui all'articolo 5.**
- 2. La selezione e valutazione, è effettuata secondo criteri che tengono conto di:**
 - a. numero delle aziende aderenti al consorzio;**
 - b. validità ed efficacia delle attività previste nei programmi;**
 - c. rappresentatività del territorio;**
 - d. consistenza della platea sociale e volume d'affari;**
 - e. collegamento funzionale tra le aziende presenti nel consorzio, all'interno della filiera produttiva.**



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente proposta di legge regionale viene stanziata la somma pari ad €50.000 annui facendo fronte ad essa così come di seguito indicato:

- a) Per l'anno 2015 mediante prelievo di €50.000 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 16 Missione 1 Programma 2 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015;*
- b) Per l'anno 2016 e seguente la spesa annua sarà coperta per ciascun esercizio finanziario con appositi stanziamenti individuati dalla legge di approvazione di bilancio per l'attuazione degli obiettivi assegnati con la presente legge.*



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Dichiarazione d'Urgenza)

- 1. La presente legge, a norma degli artt. 43 e 45 dello Statuto Regione Campania, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.C.**